

SCHEDA LAICITÀ DELLO STATO IN ITALIA

Il termine *laicità* indica la separazione tra potere politico e religioso, tra leggi civili e i codici ecclesiastici, tra reato e peccato.

Il ruolo di uno Stato che si professa *laico* è quello di garantire che nessuno imponga la propria visione del mondo agli altri: i principi a cui deve fare riferimento non devono essere mutuati da alcuna religione, ma dal diritto positivo; il diritto positivo è stabilito dall'apparato legislativo di uno Stato, quello naturale è innato e dipende dalla coscienza umana.

Partendo dalla giurisprudenza costituzionale italiana ma guardando anche oltre confine è possibile schematizzare due modelli di Rapporto Stato Chiesa e di trattazione del fenomeno religioso nello spazio pubblico.

Un modello è quello della *laicità* francese, l'altro quello del cosiddetto separatismo statunitense, che poi si suddivide a sua volta in separatismo ostile e non ostile.

Altre classificazioni distinguono fra *laicità* militante e *laicità* inclusiva, fra *laicità* protetta e *laicità* aperta e ancora fra *laicità* programma e *laicità* metodo.

Il modello francese è quello della *laicità* militante anche detto separatismo ostile, quello statunitense della *laicità* inclusiva e del pluralismo religioso.

L'Italia si colloca in modo intermedio rispetto ai due estremi.

Il principio di laicità nel corso della storia

Il problema della *laicità* dello Stato sorge storicamente col cristianesimo in riferimento al comandamento di Gesù: «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».

Per molti secoli però teologia e giurisprudenza furono assimilate con conseguenze gravissime. L'esempio principale è l'assolutismo divino di Luigi XIV, il quale credeva che il suo potere di sovrano derivasse direttamente da Dio.

Inoltre il primo ministro Colbert, attuò in quegli anni una riforma del codice penale francese con un'assimilazione di peccato e reato.

Il primo ad ipotizzare una divisione tra Stato e Chiesa fu John Locke, egli infatti sosteneva la religione rientrasse nella libertà di pensiero.

Diversi illuministi si ispirarono a lui come Voltaire, sostenitore della tolleranza religiosa, e Beccaria, sostenitore della necessità di uno spirito laico delle leggi.

Questa idea di separatismo si concretizza con la Rivoluzione francese, somma espressione delle idee illuministe (in opposizione a quelle assolutistiche), con cui si accende il contrasto con la chiesa cattolica.

Dalla Francia parte la progressiva "laicizzazione" degli istituti giuridici (esempio: il matrimonio), della scuola pubblica, delle ricorrenze festive, delle Istituzioni militari.

Al di fuori dell'Europa, il principio di *laicità* si era già affermato (in un contesto già di per sé pluriconfessionale), con la Rivoluzione americana e il formarsi degli Stati Uniti d'America.

Il principio di laicità in Italia

Alla sua nascita, l'Italia aveva dichiarato il cattolicesimo «religione di Stato», lasciando alle altre un regime di tolleranza.

Durante il Risorgimento l'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti della Chiesa cattolica presenta i caratteri tipici di uno stato agnostico (astensione dal giudizio sulla questione dell'esistenza o meno di una qualche entità divina).

Con il fascismo si denota invece una "riconfessionalizzazione" ed i Patti Lateranensi (1929) stabiliscono un accordo tra Stato e Chiesa e sanciscono la religione cattolica come sola religione di Stato.

Dopo la caduta del fascismo la Chiesa cerca di trasformare l'Italia in uno stato cattolico e di favorire la salita al potere di un'Istituzione che fosse emanazione del Vaticano. Tuttavia i fatti la costringono ad assecondare la trasformazione del Paese in una democrazia parlamentare e quindi la nascita di una Costituzione compromissoria che faccia suoi i principi della laicità, anche se a reggere le sorti della democrazia sarà la democrazia cristiana che mantiene il paese ancorato alla tradizione religiosa. Per questa ragione i Patti Lateranensi entrano in Costituzione al secondo comma dell'art 7.

Nel 1984 gli "accordi di Villa Madama" firmati a Roma dal presidente socialista del Consiglio Bettino Craxi e dal Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli, revisionano il concordato del 1929, contenente le regole sui reciproci rapporti fra Italia e santa sede.

Quanta laicità nella Costituzione Italiana?

La laicità non è una divagazione filosofica ma un principio la cui mancata attuazione è molto concreta.

All'Assemblea Costituente, rispetto al problema religioso i costituenti volevano preservare la pax religiosa, ma allo stesso tempo volevano affermare maggiormente il principio di uguaglianza nell'ordinamento italiano.

Essi si occuparono quindi più dei rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica e di quelli fra Stato e altre professioni religiose che non di laicità in se che di conseguenza non è menzionata in Costituzione.

Gli Art 7 e 8 si riferiscono infatti ai rapporti fra Stato Italiano e Chiesa e fra Stato e le altre Confessioni Religiose.

Nel Secondo Comma dell'art 7 originariamente troviamo che i rapporti sono regolati dai Patti lateranensi.

Ci fu molto dibattito su questo. Anche i comunisti accettarono l'ingresso dei patti lateranensi in Costituzione. Quindi nel 1948 quando entra in vigore la Costituzione Italiana avevamo una religione di Stato. Questo rimando al Secondo comma vi è rimasto fino al 1984 fino a quando c'è stato accordo tra Stato e Chiesa per una revisione dei patti.

Dal 1984 la religione cattolica non è più fondamento dell'educazione religiosa.

Gli accordi del 1984 hanno il merito di aver eliminato alcune norme confessioniste.

Permangono dei dubbi sullo status degli insegnanti di religione che sono tuttora selezionati dalla Chiesa. L'art 8 rappresenta il punto di arrivo di un processo di trasformazione del nostro ordinamento, e con esso tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge.

In questo pluralismo confessionale si intravede e resiste tuttavia una posizione privilegiata per la chiesa cattolica.

L'art 19 della Costituzione ci dice che tutti hanno diritto di esercitare la propria religione.

Per un lungo periodo di tempo si è detto che nell'art 19 mancasse la libertà di ateismo. In seno all'Assemblea Costituente fu respinto infatti l'emendamento di introdurre la libertà di ateismo.

Oggi dall'art 19 si fa discendere anche la libertà di non credere. L'unione degli agnostici spesso cerca di stipulare una intesa in tal senso ma senza successo.

L'art 21 riguarda invece la libertà di pensiero.

La parola "laicità" in Costituzione o la parola "laico" non c'è mai.

Non c'è perché i Costituenti hanno pensato che fosse sufficiente il richiamo al principio di uguaglianza senza distinzione di religione. I nostri costituenti hanno privilegiato quindi una definizione compromissoria. Era meglio percorrere il percorso del pluralismo religioso.

Quando è che uno Stato è laico?

Uno Stato è laico quando non impone una confessione religiosa alla collettività. Uno Stato è laico se è in grado di riconoscere in pieno le differenze.

A questa mancanza costituzionale di espressione chiara della connotazione di laicità ha provato a inserire un intervento la Corte Costituzionale. Nel 1989 con la Sentenza 203 dell'11 aprile 1989 la Corte ci ha detto che anche se non era enunciato il principio di laicità esso faceva parte dei nostri principi fondamentali.

La lettura di questa sentenza lascia però alcune perplessità perché dà a una sola confessione ovvero quella cattolica la possibilità di essere oggetto di studio.

Gli articoli della Costituzione sulla libertà religiosa

Il principio di laicità dello Stato (principio di democrazia) non è *chiaramente* espresso nella nostra Carta Costituzionale ma è ricollegabile a diversi articoli: gli articoli 3, 7, 8, 19, 21.

Se si guarda al testo della Costituzione repubblicana, si può leggere la coesistenza di un approccio definibile come *istituzionalista*, incentrato sugli articoli 7 e 8 (il primo che disciplina il rapporto con la Chiesa Cattolica, il secondo con le confessioni diverse da quella cattolica), che convive con un orientamento che potrebbe essere definito *libertario*, costruito sull'articolo 19, nel quale si concepisce la religione sia come fenomeno individuale che collettivo, sia privato che pubblico.

Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, **di religione**, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Commento: La religione è quindi uno dei parametri per misurare l'eguaglianza. Ha una dimensione interiore ed esteriore.

- Articolo 7: **Lo Stato e la Chiesa cattolica** sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
- Articolo 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
- Articolo 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- Articolo 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Il principio di laicità dello Stato nella giurisprudenza costituzionale

Solo con sentenza n. 203 dell' 11 aprile 1989 la nostra Corte costituzionale, respingendo l'asserita illegittimità della nuova disciplina dell'insegnamento delle religione cattolica nella scuola pubblica (art. 9, Acc.), individuò formalmente il principio supremo di laicità dello Stato come "uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica", desumendolo dall'insieme delle disposizioni costituzionali concernenti il fattore religioso, ossia gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Secondo la Corte tale principio "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale" (sent. n. 203/1989), e legittima "interventi legislativi a protezione della libertà di religione" (sent. n. 508/2000) poiché allo Stato "spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscono l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione" (sent. n. 334/1996).

Da ciò derivano innanzitutto fondamentali contenuti di garanzia, che consistono essenzialmente nell'affermazione del carattere aconfessionale dello Stato e del suo ordinamento, nel senso che esso non fa propria ufficialmente alcuna religione, fede o ideologia, evitando in tal modo di farne discendere disparità di trattamento per i cittadini. Con la conseguenza, valida sia per i credenti che per i non credenti, che "in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione, possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato" (sent. 334/1996).

Concorrono poi a strutturare tale principio contenuti promozionali altrettanto importanti, nei quali - sempre secondo la Corte - si riflette "l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" (sent. 203/1989). Da cui la legittimità della previsione dell'insegnamento religioso su base volontaria nella scuola pubblica, la rilevanza civile del matrimonio religioso e delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale in presenza di condizioni che ne assicurino la non contrarietà all'ordine pubblico italiano (sent. 421/1993), il sostegno all'edilizia di culto (sent. 195/1993) e altri istituti miranti al soddisfacimento degli interessi religiosi della popolazione (sistema di finanziamento attraverso l'otto per mille; artt. 46 ss, l. n. 222/1985), estesi attraverso la legislazione pattizia alle altre confessioni religiose.

In tali affermazioni si riflette l'evoluzione o metamorfosi del principio di laicità, che da concetto ideologico ed astratto dello Stato- apparato, imposto dall'alto ai consociati secondo il postulato di una rigida separazione tra Stato e società civile, tende sempre più a riflettere negli ordinamenti contemporanei i valori dello Stato-comunità, sviluppandosi dal basso secondo le concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini e imponendo un loro graduale coinvolgimento nella determinazione dei suoi contenuti concreti.

In questa prospettiva anche il richiamo alle tradizioni storiche e religiose del paese, che concorrono a strutturarne l'identità culturale e costituiscono importanti fattori di coesione sociale, se formulato con modalità compatibili con i principi costituzionali di libertà e di eguaglianza, può assumere rilievo nella misura in cui rifletta la persistente adesione della popolazione attorno a condivisi valori di convivenza.

Sulla base di questo principio la Corte costituzionale ha avviato una giurisprudenza riformatrice che ha progressivamente rimosso gli ultimi residui confessionisti nella legislazione italiana, in particolare in materia penale, giungendo a parificare la tutela penale delle confessioni religiose sulla base della pari dignità di ogni credente.

Il modello francese di laicità

La laicità è iscritta nell'articolo 1 della Costituzione francese del 1958.

La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni religiose e filosofiche. La sua organizzazione è decentrata.

La legge di separazione tra Stato e Chiese fu adottata il 9 dicembre 1905. La laicità francese segue un modello separatista, vale a dire che tutto ciò che concerne il religioso è di competenza del dominio giuridico privato. Ciò non significa che il religioso non possa esprimersi liberamente nello spazio pubblico. Teoricamente, ciò significa che lo Stato rinuncia a intromettersi nelle questioni religiose e, viceversa, che una riserva, una sospensione del giudizio e di raccomandazioni è richiesta al religioso nel dominio della politica.

È la nazione dove, storicamente, la netta separazione tra Stato e Chiesa ha rappresentato un esempio anche per altre nazioni. La Costituzione prevede espressamente la forma laica dello Stato: negli edifici pubblici è possibile indossare simboli religiosi (crocifissi o hijab) soltanto se non assumono un carattere rivendicativo, mentre è vietata espressamente (articolo 28) l'esposizione di simboli o emblemi religiosi su monumenti e in spazi pubblici, ad eccezione di luoghi di culto, cimiteri, musei, ecc. Non esiste alcun finanziamento per nessuna chiesa, né insegnamento religioso scolastico.

Gli edifici di culto cattolici sono di proprietà dello Stato, che provvede alla loro manutenzione: il Code général des impôts prevede l'esonero della tassa fondiaria per i luoghi di culto, a beneficio delle associazioni culturali. L'unico matrimonio ammesso è quello civile, mentre quello religioso è privo di qualunque efficacia legale ed obbligatoriamente successivo a quello civile: il sacerdote che celebra il rito precedentemente è punibile. Per tutta la popolazione il giorno di riposo settimanale è la domenica, senza alcuna eccezione. Le scuole private possono stipulare accordi con la pubblica amministrazione, ricevendone finanziamenti ma accettando di sottoporsi a specifiche forme di controllo. Il 13 ottobre 1999 il Parlamento francese ha approvato il Pacs (patto civile di solidarietà) che riconosce e regola le coppie di fatto (sia eterosessuali che omosessuali), a cui si è aggiunto il 23 aprile 2013 il matrimonio tra le coppie dello stesso sesso. Dall'aprile 2011 è inoltre in vigore il divieto di indossare in pubblico il burqa.

L'Italia: una terza via alla Laicità

Alcuni nel caso italiano ritengono che l'Italia costituisca una vera e propria terza via alla laicità religiosa. In Italia c'è una religione dominante, quella cattolica, senza dubbio maggioritaria seppure in presenza di importanti cambiamenti demografici.

Il fenomeno religioso, dunque, non è confinato alla sfera individuale, ma si estende e assume una propria identità anche nella sfera pubblica.

A partire dalla sentenza n. 125 del 1957, è emersa l'esistenza, in origine, di una maggiore tutela, necessariamente e nettamente più forte della religione cattolica, rispetto alle altre: tale scelta è giustificata dalla Corte Costituzionale da un fatto quantitativo e, verrebbe da dire, demografico, trattandosi della religione professata dalla maggior parte della popolazione italiana.

Dunque, la Consulta in quella occasione sceglie di non evidenziare un principio di uguaglianza tra le religioni, ma, valorizzando il ruolo dell'articolo 8 della Costituzione, ha enucleato un principio di eguale libertà delle religioni: non già religioni tutte uguali, ma una religione decisamente diversa rispetto dalle altre perché quantitativamente più consistente. Le altre religioni vengono invece considerate come egualmente libere nei confronti dello Stato. Tale impostazione è quella che ha caratterizzato la giurisprudenza italiana fino agli anni '80.

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica

L'art. 7 della Costituzione dispone che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani».

La Costituzione riconosce, quindi, l'originarietà dell'ordinamento della Chiesa cattolica, attribuendo allo «Stato della Città del Vaticano» i caratteri dell'indipendenza e della sovranità, tipici degli ordinamenti statali.

I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose

Il fondamento costituzionale per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e tutte le altre confessioni religiose è contenuto nell'art. 8 che al comma 1 stabilisce **«tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge»**, in virtù del principio di laicità dello Stato garantisce l'eguale tutela delle diverse religioni come riflesso del sentimento religioso del singolo (libertà religiosa).

L'art. 8 sancisce il principio del pluralismo delle confessioni religiose in contrapposizione al dettato dell'art. 1 dello Statuto Albertino, che proclamava la sola religione cattolica come religione di Stato (principio del confessionarismo di Stato).

La disciplina dei culti acattolici è, dunque, contenuta nell'art. 8 della Costituzione, che stabilisce ai commi 2 e 3: «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Secondo la previsione dell'art. 8, comma 2, Cost. le confessioni acattoliche godono di piena autonomia ed indipendenza che si sostanziano nei principi di autodeterminazione e nell'autorganizzazione, sia pure con il limite del rispetto «dell'ordinamento giuridico italiano» e delle norme vigenti (soprattutto in materia di ordine pubblico e buongoverno), pena la dichiarazione della loro illiceità. Tale autonomia ed indipendenza attiene, dunque, alla sfera interna dell'attività dei culti acattolici, in quanto l'attività esterna e, in particolare, i rapporti con lo Stato sono oggetto di intese secondo il citato «principio pattizio».

LA LAICITÀ NEL RESTO D' EUROPA

AUSTRIA

Ventidue culti sono riconosciuti dalla legge, accedendo così a vantaggi di tipo fiscale: essi riscuotono delle imposte direttamente dai loro fedeli.

I rapporti con la Chiesa cattolica sono disciplinati da un Concordato del 1933, più volte aggiornato. Le tasse ecclesiastiche gravano soltanto sugli appartenenti alle confessioni religiose più importanti, nella misura di circa l'1-2% del reddito: chi recede dalle comunità di fede "sbattezzandosi" non è soggetto ad alcuna imposta. Le coppie di fatto sono riconosciute dalla legge, così come l'accesso all'adozione per le coppie gay. La fecondazione eterologa è invece vietata. Una sentenza della Corte costituzionale del 2012 ha sancito la legalità dei crocifissi nelle aule. Nel 2017 il parlamento ha votato la messa al bando del velo integrale.

BELGIO

Sei culti sono riconosciuti per legge: fruiscono dell'esenzione dall'imposta sugli immobili, e i loro ministri sono stipendiati dallo Stato.

Le associazioni umanistiche, ai sensi dell'articolo 181 della Costituzione sono equiparate alle religioni, per cui ricevono fondi per assicurare il servizio di assistenza morale negli ospedali e nelle strutture obbligate e l'insegnamento dell'etica laica nelle scuole.

L'ora di religione e l'ora di etica sono alternative ed entrambe non obbligatorie: dal 2016, nella parte francofona, è stata introdotta un'ora di "educazione di filosofia e cittadinanza". L'unico matrimonio ammesso è quello civile, mentre quello religioso è privo di qualunque efficacia legale ed obbligatoriamente successivo a quello civile. Per tutta la popolazione il giorno di riposo settimanale è la domenica, senza alcuna eccezione. Il 16 maggio 2002 è stata approvata una nuova legge che legalizza l'eutanasia. Il 31 gennaio 2003 è stata approvata una legge che autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il 24 aprile 2006 è stata approvata una legge che permette alle coppie omosessuali di adottare bambini. Dal 2011 è in vigore una legge che proibisce di indossare in pubblico il burqa.

CROAZIA

La Chiesa cattolica dispone di contributi statali e di altri privilegi, garantiti dal Concordato del 1996. Vi sono inoltre altri analoghi accordi stipulati con quindici confessioni di minoranza. Queste sedici comunità hanno il diritto di celebrare matrimoni con valore civili, di insegnare nelle scuole e di avere cappellani militari. La Chiesa cattolica dispone inoltre di importanti benefici, tra i quali un accesso privilegiato ai mezzi di informazione pubblici e la presenza del crocifisso negli edifici pubblici. Le coppie di fatto, anche omosessuali, dal 2003 hanno un riconoscimento legale di "coabitazione non registrata". Nel 2012 è stata approvata una legge sulla fecondazione artificiale di stampo liberale.

DANIMARCA

Il Sovrano deve costituzionalmente far parte della Chiesa Nazionale danese (luterana). Il clero luterano è stipendiato per il 40% dallo stato, che si sobbarca anche i costi di formazione. Vi è un'imposta ecclesiastica a carico dei soli fedeli luterani a beneficio della stessa Chiesa, che gode anche dell'esenzione dall'imposta sugli immobili. L'ora di religione nelle scuole è anch'essa impartita dai ministri della Chiesa Nazionale: si può esserne dispensati qualora i genitori garantiscano un loro personale impegno pedagogico alternativo. L'insegnamento è neutro dal punto di vista confessionale. L'emittente pubblica radiofonica trasmette giornalmente la funzione

che si svolge nella principale cattedrale del paese. Il matrimonio omosessuale è riconosciuto, e può essere celebrato anche nelle chiese luterane. Le coppie gay e lesbiche possono adottare, single e lesbiche possono altresì ricorrere all'inseminazione artificiale. Le direttive anticipate di fine vita hanno valore legale. Nel 2017 è stata abolita la legittimazione che criminalizzava la blasfemia. Nel 2018 è stato introdotto il divieto di indossare pubblicamente il velo integrale

ESTONIA

Non esiste una religione di Stato, ma la Chiesa evangelica gode di un trattamento preferenziale: con la Santa Sede esiste una convenzione bilaterale. Ogni confessione religiosa deve essere registrata in tribunale. Nelle scuole è impartito un generico insegnamento religioso di taglio ecumenico, se richiesto da almeno quindici studenti. Non vi è alcun riconoscimento delle coppie di fatto, sia etero che omosessuali. Le Chiese godono di esenzioni dalle tasse: i matrimoni celebrati dai loro ministri autorizzati a farlo hanno valore civile.

FINLANDIA

La carica di presidente della Repubblica non prevede la necessità di appartenenza a una religione. Alla Chiesa finlandese (luterana) si affianca, quasi con gli stessi diritti, la chiesa ortodossa: le altre confessioni sono considerate semplici associazioni private. Nelle scuole è previsto un insegnamento di etica alternativo a quello della religione. Ogni fedele è tassato in base all'appartenenza religiosa: "sbattezzandosi" (è possibile farlo anche online) si finisce quindi per non pagare alcuna imposta. I ministri di culto sono pagati dalle comunità religiose, i vescovi (sia gli stipendi che le pensioni) dallo Stato. Alla fecondazione eterologa possono accedere anche donne single e lesbiche. Le unioni civili, anche omosessuali, sono riconosciute dalla legge.

GERMANIA

I diritti dei gruppi atei sono riconosciuti direttamente dalla Costituzione (articolo 137: «alle associazioni religiose vengono equiparate quelle associazioni che perseguono il fine di coltivare in comune un'ideologia filosofica»). Le Chiese, invece, possono imporre ai propri fedeli un tributo obbligatorio (anche del 9% dell'imposta), alla cui riscossione provvede lo Stato. L'unico matrimonio ammesso è quello civile, mentre quello religioso è privo di qualunque efficacia legale ed obbligatoriamente successivo a quello civile: il sacerdote che celebra il rito precedentemente è punibile. I rapporti con la Chiesa cattolica sono disciplinati da un Concordato, ma anche la Chiesa luterana dispone di uno status speciale garantito dalla Costituzione. Il 17 luglio 2002 una sentenza emessa dalla Corte costituzionale federale di Karlsruhe ha sancito la costituzionalità della Legge sull'Unione per la Vita, regolamentante anche le unioni gay che, una volta registrate davanti ad un ufficiale civile, godranno di diritti e doveri identici alle coppie eterosessuali. La presenza di simboli religiosi negli edifici pubblici è disciplinata a livello di singolo land: in Baviera è subordinata al consenso degli studenti (o di chi ne fa le veci). Il suicidio assistito non è reato. Sette Länder su sedici hanno vietato agli insegnanti delle scuole pubbliche di indossare il velo durante le lezioni. Vi è inoltre il divieto di indossare il velo integrale conducendo veicoli.

GRECIA

Il Presidente della Repubblica deve giurare in nome della Santissima Trinità, invocata nel preambolo della Costituzione, che statuisce anche la «predominanza» della Chiesa ortodossa. Non è possibile aprire edifici di culto alle religioni diverse da quella ortodossa senza il preventivo consenso di quest'ultima, né fare proselitismo. L'insegnamento religioso nelle scuole è limitato alle elementari e di competenza della gerarchia ortodossa. In tema di finanziamento statale, tutto il clero ortodosso è stipendiato dallo Stato che gestisce anche gli edifici di culto, trattenendosi però il 35 per cento degli introiti delle parrocchie (ma nel 2018 un accordo Stato-Chiesa potrebbe segnare la fine dello "stipendio pubblico dei papi"). La decisione del governo di far scomparire l'indicazione della fede sulle carte d'identità ha provocato la reazione della Chiesa nazionale. Il vilipendio del sentimento religioso della popolazione è sancito dal codice penale, tanto che si è proceduto anche ad arresti nei confronti di artisti e cittadini ritenuti "blasfemi". La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha inoltre più volte sanzionato lo Stato greco perché nei processi il giuramento viene espresso sul Vangelo. Dal 2015 sono riconosciute le unioni civili anche per le coppie gay.

IRLANDA

Nel preambolo della Costituzione si specifica che il testo è emanato nel nome della Santissima Trinità. Il giuramento che deve prestare il Presidente impedisce a un ateo o a un agnostico di accedere alla carica. Lo Stato non finanzia la Chiesa cattolica, tuttavia assicura l'esenzione delle imposte sugli immobili. L'insegnamento confessionale è garantito durante l'orario delle lezioni scolastiche. Non esiste alcun concordato con la Santa Sede. Le unioni di fatto sono riconosciute dalla legge e così anche i matrimoni omosessuali, approvati da un referendum popolare nel maggio 2015. Un secondo referendum, svoltosi nel maggio 2018, a larga maggioranza ha esteso il diritto all'interruzione di gravidanza. Un terzo referendum, sempre nel 2018, ha portato alla fine della criminalizzazione della blasfemia, prevista dalla stessa Costituzione, mentre un quarto referendum, effettuato nel 2019, ha abolito il termine di quattro anni di separazione necessari per ottenere il divorzio.

LETTONIA

La legge assegna a otto confessioni religiose diritti e privilegi particolari, tra cui la possibilità di insegnare nelle scuole (la frequenza è facoltativa). Tali confessioni fanno parte di un Consiglio ecclesiastico presieduto dal primo ministro. I rapporti con la Chiesa cattolica sono disciplinati da un accordo siglato nel 2002. La "blasfemia" è sanzionata penalmente. Non vi è alcun riconoscimento delle coppie di fatto, sia etero che omosessuali.

LITUANIA

La legge assegna privilegi a nove confessioni religiose, come per esempio la possibilità di ricevere fondi pubblici, di insegnare nelle scuole e di celebrare matrimoni religiosi con valore civile. Le scuole private cattoliche ricevono inoltre sussidi aggiuntivi. L'offesa alla religione è perseguita penalmente. Non vi è alcun riconoscimento delle coppie di fatto, sia etero che omosessuali. Una legge del 2005 consente agli atei di giurare in tribunale senza far riferimento a Dio. Nel 2009 è stata approvata una legge omofobica.

LUSSEMBURGO

Vi sono quattro culti riconosciuti, che ricevono finanziamenti e i cui ministri sono stipendiati dallo Stato: con la Chiesa cattolica resta in vigore il concordato napoleonico del 1801. Nelle scuole pubbliche, dal 2015, non c'è più l'ora di religione, ma un "insegnamento dei valori". L'unico matrimonio ammesso è quello civile, mentre quello religioso è privo di qualunque efficacia legale ed obbligatoriamente successivo a quello civile. Le unioni di fatto e il matrimonio omosessuale sono riconosciuti dalla legge. L'eutanasia è legale. Nel 2012 la legge sull'aborto è stata resa meno restrittiva.

MALTA

La Costituzione definisce il cattolicesimo "religione di Stato". L'offesa alla religione cattolica è punita da uno a sei mesi, quella a religioni di minoranza da uno a tre mesi: i casi assommano ogni anno a diverse decine. L'insegnamento cattolico nelle scuole (con insegnanti scelti dai vescovi, ma pagati dallo Stato) è obbligatorio, ma è possibile chiedere di esserne esentati in casi particolari. Le scuole private cattoliche sono interamente finanziate dallo Stato, come previsto dal Concordato del 1993. Il divorzio è legale soltanto dal 2011, grazie alla vittoria in un referendum popolare. Malta è l'unico paese dell'Unione Europea in cui l'aborto è vietato in qualunque circostanza. Nel 2017 è stato legalizzato il matrimonio omosessuale.

PAESI BASSI

Lo Stato non finanzia alcuna chiesa: vantaggi fiscali sono previsti solo per associazioni religiose, la sola forma di finanziamento è lo stipendio, totale o parziale dei cappellani. La nuova Costituzione del 1983 equipara le convinzioni religiose e quelle non religiose. La possibilità di obiettare al riposo domenicale è estesa a tutti i cittadini. L'unico matrimonio ammesso è quello civile, mentre quello religioso è privo di qualunque efficacia legale ed obbligatoriamente successivo a quello civile. I consiglieri della Lega Umanista possono prestare assistenza nelle strutture obbligate. Le coppie gay, già riconosciute attraverso una «registrazione di partnership» con valore legale, con un provvedimento del dicembre 2000 possono sposarsi. Anche l'eutanasia è legale. Dal novembre 2012 la blasfemia non è più sanzionata.

POLONIA

Vi sono quindici confessioni religiose riconosciute, che hanno il privilegio di celebrare matrimoni dal valore civile. I rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati da un concordato stipulato nel 1993, che stabilisce il diritto di insegnare cattolicesimo nelle scuole pubbliche: un insegnamento alternativo è possibile solo laddove richiesto da almeno sette studenti. La Chiesa vanta inoltre l'esenzione dalle tasse sul suo ingente patrimonio immobiliare e l'esposizione del proprio simbolo negli edifici pubblici. L'offesa al sentimento religioso è penalmente perseguito e può portare a condanne fino a due anni. L'accesso all'interruzione di gravidanza è ristretto ad alcuni casi specifici ed è ulteriormente limitato nell'applicazione pratica, tanto che lo Stato ha subito diverse condanne dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non vi è alcun riconoscimento delle coppie di fatto, sia etero che omosessuali. La contraccezione di emergenza è possibile solo con prescrizione medica. Dal 2018 i passaporti riportano il motto "Dio, onore e patria".

PORTOGALLO

I rapporti con la Chiesa cattolica sono disciplinati da un Concordato firmato nel 1940 con il regime dittatoriale, e rinnovato nel 2004. L'accordo non è tuttavia menzionato all'interno della Costituzione. Lo Stato non finanzia alcuna chiesa, tuttavia garantisce l'esenzione delle imposte sugli immobili. L'aborto era punito con la detenzione fino al 2007, quando un referendum si concluse con una sconfitta delle forze clericali, e una legge depenalizzante fu approvata ad aprile: è stata tuttavia resa nuovamente restrittiva nel 2015. Nelle scuole è insegnata la religione cattolica, con insegnanti scelti dai vescovi ma pagati dallo Stato. I matrimoni omosessuali sono riconosciuti dalla legge.

REGNO UNITO

La Chiesa ufficiale è quella anglicana in Inghilterra, quella presbiteriana in Scozia: il sovrano è a capo della prima ma è anche formalmente membro della seconda. Nelle scuole vi è un insegnamento religioso genericamente cristiano, con modalità concordate localmente: è permesso non avvalersene. Lo Stato non finanzia alcuna chiesa, tuttavia garantisce l'esenzione delle imposte sugli immobili. La bestemmia è punita solo nei confronti della religione cristiana. È possibile astenersi dal lavoro nel giorno statuito dalla propria religione se non provoca conflitti e/o obblighi da parte degli altri colleghi. Ai fedeli sikh sono state concesse delle specifiche deroghe per utilizzare il turbante in luogo del casco e degli elmetti protettivi. Nel 2014 è entrato in vigore il matrimonio omosessuale. Alle coppie gay è stata anche estesa la possibilità di adottare bambini. In Scozia l'associazione umanista può celebrare matrimoni con valore civile. In Irlanda del Nord la corte suprema ha definito la legge che proibisce l'aborto una violazione dei diritti umani.

REPUBBLICA CECA

I ministri di culto delle confessioni religiose riconosciute (che godono di contributi pubblici ed esenzioni fiscali) possono celebrare matrimoni e fungere da cappellani nelle prigioni e nell'esercito. L'offesa alla religione è sanzionata dalla legge. Un concordato siglato del 2002 è stato respinto dal parlamento. Le unioni di fatto sono riconosciute dal 2005. Nel 2012 il governo ha dato il suo consenso all'elargizione di risarcimenti alle chiese per le confische subite durante il regime comunista, ma il provvedimento – avversato dalla maggioranza della popolazione – non è a sua volta ancora stato ratificato dal parlamento.

ROMANIA

La legge del 2006 sancisce che lo Stato è neutrale sia nei confronti della fede, sia nei confronti dell'ateismo. Esistono diciotto gruppi religiosi riconosciuti dalla legge, che ricevono contributi pubblici in base alla loro dimensione, con i quali vengono pagati anche i ministri di culto. Possono inoltre assicurare assistenza religiosa nell'esercito e insegnare la loro religione nelle scuole pubbliche, laddove vi sia un sufficiente numero di studenti che lo richiede: poiché la Chiesa ortodossa nazionale è largamente maggioritaria, assai diffuso è, in tale ambito, l'insegnamento delle teorie creazioniste. Non esistono cimiteri pubblici, ma soltanto cimiteri privati di proprietà di

specifici gruppi religiosi. Non vi è alcun riconoscimento delle coppie di fatto, sia etero che omosessuali.

SPAGNA

I rapporti con la Chiesa cattolica sono disciplinati da un Concordato firmato nel 1976. Analogamente all'Italia, è possibile devolvere alle Chiese una parte del gettito fiscale: un accordo del settembre 2006 ha portato tale prelievo al 7 per mille; tuttavia, solo chi indica espressamente di voler devolvere una parte del gettito alla Chiesa viene effettivamente tassato. La Chiesa paga inoltre l'Iva sulle transazioni immobiliari. Il matrimonio può essere dichiarato nullo anche dalla Chiesa cattolica con effetti civili. L'insegnamento della religione è facoltativo ed esercitato da professori selezionati dalla struttura ecclesiastica. Dal luglio 2005 il matrimonio gay è legge. Nel 2010 è stata approvata una nuova legge sull'aborto, meno restrittiva. Nel 2008 un tribunale di Valladolid ha ordinato di togliere i crocifissi dalle aule scolastiche.

SVEZIA

Dopo quasi cinque secoli in cui la chiesa luterana è stata un organo del governo, il primo gennaio 2000 si è passati a un regime di separazione. Conseguentemente i suoi vescovi non sono più scelti dal governo, benché continui ad avere un trattamento finanziario privilegiato. Il sovrano deve professare la religione nazionale. Dal 1995 le coppie gay sono riconosciute attraverso una «registrazione di partnership» con valore legale: dall'ottobre 2003 possono anche adottare e dal 2008 accedono anche al matrimonio. L'eutanasia non è penalmente sanzionata.

UNGHERIA

I rapporti con la maggioritaria Chiesa cattolica sono regolati da quattro accordi siglati a partire degli anni Novanta (l'ultimo nel 2013), che le garantiscono cospicui contributi economici. La nuova Costituzione del 2011 cita esplicitamente Dio e la religione e incorpora alcune dottrine cattoliche, tra le quali il concetto della protezione del feto dal concepimento. Dal 2012, per essere riconosciute, le comunità religiose devono avere l'approvazione del parlamento (previsione che è stata sanzionata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2014): in tal modo possono chiedere di ricevere l'1% delle tasse dei propri fedeli nonché ricevere fondi pubblici. L'insegnamento religioso è divenuto obbligatorio, ma è possibile scegliere l'alternativa "etica". Cattolici, luterani, riformati ed ebrei possono altresì prestare servizio come cappellani nell'esercito. Le unioni di fatto, anche omosessuali, sono riconosciute dal 2008, ma i diritti delle coppie senza figli sono stati limitati nel 2013.

Fonti:

Enciclopedia Treccani

<https://www.diritto.it/la-laicita-dello-italiano-un-percorso-storico/>

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLPRES/0/1154762/all>